

Edizione di mercoledì 16 Dicembre 2020

CASI OPERATIVI

Deducibilità compensi amministratori e principio di cassa allargato
di **EVOLUTION**

AGEVOLAZIONI

Non può fruire del superbonus l'edificio interamente di proprietà del non residente
di **Sergio Pellegrino**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Una possibile chiave di lettura della integrativa da TP che scade il 31 dicembre 2020
di **Ennio Vial**

FINANZA AGEVOLATA

Accountability e formazione privacy
di **Giovanna Lipani – Gruppo Finservice**

IMU E TRIBUTI LOCALI

Imu: esclusa l'esenzione se il marito risiede in altro Comune
di **Lucia Recchioni**

CASI OPERATIVI

Deducibilità compensi amministratori e principio di cassa allargato

di EVOLUTION

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL REDDITO D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Una persona fisica, non titolare di partita Iva, ricopre il ruolo di amministratore unico di una s.r.l. percependo un compenso di 24.000 euro annui in 12 rate mensili mediante assegno bancario.

Il compenso di dicembre 2019 è stato corrisposto mediante un assegno datato 3 gennaio 2020 ma incassato il 15 gennaio 2020.

In quale periodo d'imposta la società può dedurre il costo e l'amministratore deve tassare il compenso?

Il compenso attribuito agli amministratori rappresenta un costo dell'impresa deducibile, ai sensi dell'articolo 95, comma 5, Tuir, nel periodo d'imposta in cui è corrisposto.

Il criterio di cassa applicabile a questa fattispecie rappresenta un'espressa deroga al principio di competenza a cui è ispirata l'imposizione del reddito d'impresa.

Per ciò che riguarda l'amministratore (persona fisica), invece, i compensi incassati per lo svolgimento del proprio ufficio sono assoggettati a tassazione in maniera differente in ragione della qualifica reddituale che assumono a seconda della situazione soggettiva del percipiente.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

AGEVOLAZIONI

Non può fruire del superbonus l'edificio interamente di proprietà del non residente

di Sergio Pellegrino

Seminario di specializzazione

SUPERBONUS: COME FUNZIONA E COME OTTIMIZZARE L'AGEVOLAZIONE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nella giornata di ieri è stata pubblicata la [risoluzione n. 78/E](#), con la quale l'Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di un **soggetto non residente**, che intende effettuare degli **interventi di isolamento termico e miglioramento sismico** su un **edificio** costituito da **una unità immobiliare di cui è pieno proprietario e due unità immobiliari di cui è nudo proprietario**.

La circostanza che l'istante **non sia fiscalmente residente** in Italia **non** è, evidentemente, in alcun modo **preclusiva** dell'accesso all'agevolazione.

Come evidenziato dalla [circolare n. 24/E/2020](#), infatti, la detrazione “riguarda tutti i contribuenti residenti e **non residenti** nel territorio dello Stato che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati”.

Se per beneficiare della **detrazione** è necessario che il contribuente abbia un'**imposta linda** da “abbattere” in **ciascuna delle 5 dichiarazioni** in cui deve essere “spalmata”, vi è, in alternativa, la possibilità di **optare** per le **ulteriori modalità di fruizione dell'agevolazione** previste dall'[articolo 121 del decreto Rilancio](#), vale a dire **sconto in fattura e cessione del credito**: queste però presuppongono che il **contribuente possieda redditi imponibili**.

Nel caso in cui, invece, **questa condizione non sia verificata, non sarà possibile beneficiare del superbonus in alcun modo**.

Nella fattispecie esaminata dalla risoluzione **il problema non si pone**, atteso che, essendo l'istante **proprietario di unità immobiliari in Italia**, è **titolare del relativo reddito fondiario** e dunque di un **reddito imponibile**, che, di conseguenza, gli consente l'accesso all'agevolazione.

Venendo all'**edificio oggetto degli interventi**, le **tre unità immobiliari** che ne fanno parte sono tutte di **proprietà dell'istante**.

Nonostante la presenza di **parti comuni**, non siamo quindi di fronte ad un **condominio costituito secondo la disciplina civilistica: manca, dunque, la presenza del condominio “soggettivo” richiesto dalla [circolare n. 24/E/2020](#).**

Nel documento di prassi, l’Agenzia ha indicato come **questa condizione deve essere necessariamente rispettata**, alla luce del fatto che il [comma 9 dell’articolo 119 del decreto Rilancio](#) fa esplicito riferimento ai “condomini” e non alle “parti comuni” degli edifici.

Il *superbonus* non si rende quindi applicabile in relazione agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un **edificio posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti**.

La costituzione del condominio, infatti, presuppone la **proprietà, piena o nuda, delle unità immobiliari** che fanno parte dell’edificio **in capo ad almeno due soggetti distinti**.

Non assume, invece, rilievo la circostanza che le unità immobiliari siano detenute da soggetti che hanno la possibilità di utilizzarle in virtù di un **diritto reale di godimento**.

La conseguenza è che, nel caso in esame, il *superbonus* non potrà essere fruito né in relazione agli interventi sulle parti comuni, né a quelli sulle singole unità.

L’istante potrà eventualmente fruire delle **detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del D.L. 63/2013: per ecobonus e sismabonus “non potenziati”**, infatti, **non è richiesta la sussistenza di un condominio “soggettivo”** e quindi anche l’edificio posseduto interamente da un soggetto avrà la possibilità di beneficiare delle agevolazioni.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Una possibile chiave di lettura della integrativa da TP che scade il 31 dicembre 2020

di Ennio Vial

Master di specializzazione

LABORATORIO OPERATIVO SULLE RIORGANIZZAZIONI SOCIETARIE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il provvedimento 23.11.2020 ha introdotto le nuove previsioni in tema di **penalty protection** ai fini del **transfer price**. Il par. 6.1 stabilisce ora che se il contribuente presenta una **dichiarazione integrativa** da cui emerge un maggiore **imponibile**, a seguito della applicazione della **disciplina sul transfer price**, può **correggere** la documentazione a suo tempo firmata digitalmente con marca temporale. È prevista, al riguardo, la necessità di fornire una **apposita comunicazione all'Agenzia** (si rinvia, sul punto, al precedente contributo "[Flag per la documentazione TP e dichiarazione integrativa nel nuovo provvedimento](#)").

Affrontiamo ora il **contenuto**, invero più oscuro, del **successivo par. 6.2** ove si legge che, in caso di presentazione della **dichiarazione integrativa** ai sensi del punto 6.1 effettuata entro il **31 dicembre 2020** e con esclusivo riguardo ai **periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di pubblicazione del provvedimento**, **non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori** nei casi in cui risultì applicabile l'[articolo 10, comma 2, L. 212/2000](#).

L'[articolo 10, comma 2, L. 212/2000](#) prevede che "**Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori** al contribuente, qualora egli si sia **conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria**, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo **comportamento** risulti posto in essere a seguito di **fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa**".

Il par. 6.2 prosegue, poi, prevedendo che lo stesso si applica ai periodi d'imposta per i quali, alla data di pubblicazione del provvedimento, **non sia decorso il termine di decadenza** per l'accertamento di cui all'[articolo 43 D.P.R. 600/1973](#) e non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche.

Cercando di voler dare un contenuto alla previsione, fissiamo quelli che possono essere i **punti fermi**. Innanzitutto, si tratta di una **norma transitoria**, con scadenza imminente (**31 dicembre**

2020) e che riguarda le **annualità non ancora prescritte** precedenti al 2020.

Il **punto 6.2** si riferisce espressamente al caso della **presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi del punto 6.1**.

Si deve, quindi, trattare della **dichiarazione a sfavore del contribuente** da cui emerge un **maggior imponibile** sul tema del *transfer price*.

Il **punto 6.2**, per espressa previsione, non si riferisce alla **dichiarazione emendata per segnalare il possesso della documentazione** ma alla **dichiarazione** – ravvedimento per **emersione di un maggiore imponibile**.

Il caso, pertanto, potrebbe essere quello del contribuente che **rettifica**, ad esempio, in aumento il **valore del corrispettivo di una vendita** in quanto ritiene che tale maggiore valore rappresenti **l'effettivo prezzo di mercato**. Supponiamo che il **corrispettivo** di mercato di una vendita effettuata a **100** venga valutato dal contribuente successivamente **120**.

Ciò comporta un **maggior imponibile di 20**. In questo caso **non è chiesto di comunicare la rettifica della documentazione nazionale** in quanto:

- la stessa **non è stata firmata digitalmente** con marcatura temporale per cui non ha data certa;
- **non vi è nemmeno la casella utile** per segnalare il fatto all'Agenzia.

Ad ogni buon conto, il **par. 6.2** prevede che **solo fino al 31 dicembre 2020** non si applicano **sanzioni**, se si presenta una **dichiarazione integrativa** a sfavore per una rettifica da *transfer price*.

In sostanza, il contribuente pare godere di una **breve finestra temporale** per applicare il par. 6.1 in relazione alle **annualità anteriori al 2020**.

Ribadiamo che, analogamente al par. 6.1, si deve trattare di una **integrativa a sfavore**. A differenza tuttavia, del 6.1, il par. 6.2 può **escludere l'applicazione di sanzioni e interessi**.

Un ulteriore **profilo di incertezza** del par. 6.2 attiene però al fatto che questo non richiama in modo chiaro la **comunicazione dell'aggiornamento della documentazione da transfer price**.

Il riferimento al 6.1, infatti, potrebbe essere inteso come un semplice **ravvedimento operoso** in tema di *transfer price*, oppure, in alternativa, come un **ravvedimento operoso che si accompagna ad una rettifica della documentazione**.

Riteniamo, pur con le **incertezze** del caso, che la **seconda interpretazione** dovrebbe essere quella più **plausibile**.

Una **domanda** che a questo punto sorge spontanea può essere la seguente. Supponendo di voler effettuare il **ravvedimento**, ad esempio in relazione all'anno 2018, cosa sarebbe accaduto al contribuente che ha a suo tempo segnalato la presenza della documentazione nel rigo RS106, **in assenza del nuovo par. 6.2?**

Il contribuente avrebbe potuto **correggere la documentazione**, ristamparla e firmarla ora. Astrattamente egli potrebbe (magari con un certo imbarazzo) sostenere di averla **idoneamente predisposta all'epoca**, ma di aver **sbagliato la compilazione** della dichiarazione, avendo a suo tempo omesso di fare la variazione in aumento.

Tuttavia, non è sempre detto che la documentazione sia **rettificabile** senza che la cosa lasci traccia. Ad esempio, potrebbe accadere che **l'originario legale rappresentante** sia ora defunto oppure che abbia lasciato la società con rapporti non buoni per cui potrebbe **non prestarsi a firmare nuovamente il masterfile e la documentazione nazionale**.

Più semplicemente, potrebbe essere il caso della **società diligente** che non intende ritoccare la documentazione ora per allora. Inoltre, il contribuente avrebbe dovuto versare **sanzioni e interessi** a seguito di ravvedimento operoso.

Seguendo invece, le nuove **regole del 6.2, per i pochi giorni che mancano a fine anno 2020, le sanzioni non saranno applicabili**. Il **ravvedimento operoso** sarà sostanzialmente **gratuito**.

Analogamente al par. 6.1, la **penalty protection** dovrebbe essere **garantita**, anche in questa ipotesi di **integrazione della documentazione**.

A differenza del 6.1 tuttavia, nel **par. 6.2** non risultano applicabili le sanzioni qualora possa trova applicazione l'[articolo 10, comma 2, L. 212/2000](#).

Questo ultimo passaggio appare invero un po' **nebuloso**. Che senso ha prevedere nel provvedimento, al **punto 6.2**, la **disapplicazione delle sanzioni** se si verifica il comma 2 dell'articolo 10? Dove sta la **concessione**? Se trova applicazione l'[articolo 10, comma 2](#) le sanzioni **non si applicano a prescindere dal provvedimento**.

Forse l'unica interpretazione plausibile è quella secondo cui il **par. 6.2** rappresenta una ipotesi in cui trova applicazione l'**articolo 10, comma 2**.

In sostanza, il **Provvedimento 23.11.2020** rappresenterebbe quell'atto successivo cui il contribuente intende conformarsi, approfittando di estendere la **penalty protection**, anche in relazione alla **nuova documentazione predisposta a seguito di un ravvedimento operoso** a sfavore del contribuente in tema di *transfer price*, per annualità antecedenti al 2020.

Ci si deve infine chiedere **cosa può accadere** nel caso in cui il contribuente si **attivi a partire dal 01.01.2021 in relazione ad annualità antecedenti il 2020**.

In questo caso il **ravvedimento operoso** a sfavore è per forza di cose **possibile**, anche a prescindere dal punto 6.1, solo che **viene meno la franchigia da sanzioni** prevista dal par. 6.2.

Rimane da capire come il contribuente possa *correggere*, conservando la *penalty protection*, la **documentazione da transfer price**, atteso che la comunicazione della correzione **non è contemplata fino al Modello Redditi 2020 periodo d'imposta 2019**.


Il problema tuttavia, presenterà **limitati ambiti applicativi** atteso che la **documentazione non è firmata con marcatura temporale**.

Non possiamo non ribadire come la formulazione sia assolutamente **poco chiara**.

FINANZA AGEVOLATA

Accountability e formazione privacy

di Giovanna Lipani – Gruppo Finservice



Con l'introduzione del GDPR 2016/679 le organizzazioni devono rispettare uno dei principi più importanti del regolamento europeo: l'**Accountability**, ovvero la responsabilizzazione del Titolare del Trattamento dei dati, elemento centrale della compliance privacy e con un impatto ulteriormente incrementato in questa fase di emergenza sanitaria.

L'implementazione e la gestione dei protocolli sulla sicurezza Covid-19, hanno indotto le organizzazioni a considerare un **perimetro più ampio di attività da svolgere** e spesso anche **con modalità nuove**. Basti pensare allo sviluppo significativo di prestazioni lavorative erogate in modalità **smart working**, esperienza che ha coinvolto una moltitudine di dipendenti sia nel settore privato sia in quello pubblico. In questo caso, ogni titolare del trattamento ha dovuto prontamente prendere in esame **nuove modalità organizzative** e di **sicurezza informatica** per mitigare i rischi connessi alla gestione del trattamento dei dati personali.

L'esempio citato è una delle tante attività a cui imprese e altre organizzazioni hanno dovuto far fronte, indirizzando verso la propria struttura e sotto la propria responsabilità **nuove regole e adempimenti connessi alla gestione dei dati**.

Tuttavia, quest'ultimo passaggio necessita di un ulteriore approfondimento, per non rischiare di incorrere in una pura applicazione formale e non sostanziale di regole, contrariamente a quanto previsto dai principi espressi dal GDPR.

Il punto cardine che fa la differenza è rappresentato dal tema della **formazione**, elemento più volte richiamato dagli articoli del GDPR:

- **art. 29: Trattamento sotto l'autorità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento:** *“Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento...”*
- **art. 32: Sicurezza del Trattamento** *“...Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento...”*
- **art. 39: Compiti del responsabile della protezione dei dati:** *“-....b) sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo..”*

Il concetto base a cui sostanzialmente fanno riferimento gli articoli citati è il seguente: **i dipendenti e i collaboratori possono trattare i dati solo se autorizzati ed entro i limiti delle istruzioni ricevute.**

A questo punto si pone la questione sul come fare, ovvero come erogare una adeguata formazione ed essere nel contempo in grado di dimostrarne l'avvenuto ed efficace compimento della stessa.

Si consiglia sempre di prevedere che l'attività di formazione sia inserita all'interno di **una pianificazione più ampia** che abbia per oggetto una programmazione di interventi di miglioramento finalizzati al raggiungimento della **compliance privacy**.

A questo punto la **valutazione del piano formativo più idoneo** è il primo passaggio da compiere. L'esame deve tenere conto della struttura dell'organizzazione a cui si rivolge e, più nello specifico, del target di utenti, delle modalità di erogazione (in aula e/o tramite e-learning) e di eventuali altre attività formative a supporto della gestione dei dati personali.

Ogni ente è dunque chiamato ad individuare, con l'eventuale collaborazione di società di consulenza specializzate nella gestione della privacy, quanto segue:

- **personale ed eventuali collaboratori** da coinvolgere nel percorso formativo;
- **prove finali** e percorsi dedicati;
- **documentazione attestante l'avvenuta formazione** (es: registri, test di validazione, attestati);
- **sessioni di aggiornamento**

Il percorso formativo dovrà sempre essere adeguato ed aggiornato ai cambiamenti che possono interessare la normativa privacy nella sua complessità, sia con riferimento al GDPR sia con riferimento a provvedimenti nazionali, di settore e di altre norme che rivestono un maggior carattere di specificità.

Inoltre, in via generale, occorre sempre tener presente che **la formazione** rappresenta per l'azienda anche una **misura di sicurezza ed un obbligo normativo** da non sottovalutare, **se non si vuole incorrere in sanzioni**.

Sotto questo profilo il GDPR si è espresso chiaramente, prevedendo una **sanzione amministrativa fino a 10 milioni di euro o fino al 2% del fatturato mondiale annuo**, in caso di mancata formazione (art. 83 del GDPR)

Pertanto, in quest'ottica ricadono nell'ambito del potere ispettivo assegnato al garante privacy e all'apposito nucleo della Guardia di Finanza, **controlli ed acquisizioni di documenti** inerenti la formazione, la quale deve essere sempre dimostrabile tramite elementi certi e comprovati.

In conclusione, nel rispetto del principio dell'Accountability, è opportuno che **ogni ente dimostri di avere consapevolezza e contezza dell'elenco degli incaricati al trattamento e delle relative attività svolte, dei test effettuati e di eventuali attestati finali, insieme di elementi utili per dimostrare oggettivamente e inequivocabilmente lo svolgimento dell'attività formativa**.



Contattaci
e scopri tutte
le opportunità

800 94 24 24

Gruppo
FINSERVICE.com
LEADER DELLA FINANZA AGEVOLATA

f in

IMU E TRIBUTI LOCALI

Imu: esclusa l'esenzione se il marito risiede in altro Comune

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

LA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA: NOVITÀ E COMPILAZIONE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con l'**ordinanza n. 28534**, depositata ieri, **15 dicembre**, la **Corte di Cassazione** è tornata a ribadire che, per poter beneficiare delle **agevolazioni previste per l'abitazione principale** è necessario che nell'immobile si realizzzi la **coabitazione dei coniugi**.

La pronuncia, pur riguardante l'**Ici**, può costituire un utile spunto per ripercorrere la disciplina in materia di **Imu**, anche in considerazione della **scadenza del versamento del saldo, prevista per oggi**.

Il **caso** riguarda **due coniugi**, residenti in **due diversi Comuni**, che si vedevano raggiunti da un **avviso di accertamento Ici per l'anno 2010**.

La **Corte di Cassazione**, nell'analizzare la fattispecie in esame, è tornata a ribadire che, nel caso in cui il **soggetto passivo Ici** sia **coniugato**, ai fini della spettanza delle **detrazioni e riduzioni d'imposta** previste per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale**, **non è sufficiente che il coniuge abbia trasferito la residenza nel Comune** nel quale l'immobile è situato, essendo altresì richiesto che nello stesso immobile si realizzzi la **coabitazione dei coniugi**.

Sul punto assume rilievo la **precedente sentenza della Corte di Cassazione n. 18096 del 05.07.2019**, con la quale è stato precisato che **l'elemento che deve essere considerato ai fini del riconoscimento delle previste agevolazioni Ici** non è la residenza dei singoli coniugi, ma quella della **famiglia**.

Anche ai fini Imu la successiva sentenza della **Corte di Cassazione n. 4166 del 19.02.2020** è giunta alle medesime **conclusioni**, ribadendo che **l'esenzione prevista per la casa principale** richiede non solo che il **possessore e il suo nucleo familiare dimorino** stabilmente in tale immobile, ma che **vi risiedano** anche anagraficamente.

Si ritiene a tal proposito necessario tornare a richiamare un'importante differenza tra la **"vecchia" Ici**, e l'**Imu**.

Mentre, infatti, ai fini **Ici**, il trattamento agevolativo era riconosciuto con riferimento all'immobile nel quale il contribuente aveva stabilito la propria **dimora abituale**, ai fini **Imu** viene richiesto il **doppio requisito della dimora abituale e della residenza anagrafica**.

Stabilisce infatti l'[articolo 1, comma 741, L. 160/2019](#), che può essere qualificato **“abitazione principale”** l'immobile, *“iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”*. La definizione, dunque, **non ha subito sostanziali modifiche** a seguito della riforma operata con la **Legge di bilancio 2020**.

Alla luce di quanto appena esposto, dunque, **per poter beneficiare dell'esenzione Imu per l'abitazione principale**, è necessario che il **possessore** e il suo **nucleo familiare dimorino abitualmente nell'immobile** e vi **risiedano** anagraficamente.

Se i **componenti del nucleo familiare** hanno la **residenza** e la **dimora abituale** in **due immobili diversi**, ma **entrambi situati nello stesso Comune**, soltanto con riferimento ad **un immobile** sarà possibile **beneficiare dell'esenzione**.

Criticità sussistono, invece, quando, come nel caso di specie, i **componenti risiedono e hanno il domicilio fiscale in due Comuni distinti**: sul punto la legge nulla prevede, ma il **Mef** era intervenuto con la [circolare 3/DF del 18.05.2012](#), ritenendo **possibile beneficiare dell'agevolazione per entrambi gli immobili**, *“poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro Comune, ad esempio, per esigenze lavorative”*.

A diverse conclusioni, però, come sopra analizzato, **è giunta la giurisprudenza**, la quale ha ritenuto **non spettante alcuna agevolazione per l'abitazione principale**, se i **due coniugi risultano essere residenti in due Comuni distinti**.

Sul punto sarebbe stato quindi opportuno **l'intervento del Legislatore**.